

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT. A), B), C) D.LGS. N.50/2016

Art.1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento, dell'Albo degli operatori economici per l'affidamento dei lavori previo espletamento delle procedure negoziate previste dall'art.36 (*Contratti sotto soglia*), comma 2, lett.a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. L'Albo ha lo scopo di individuare gli operatori economici che, attraverso la procedura di iscrizione, abbiano dimostrato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (*motivi di esclusione*) d.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) d.lgs. 50/2016.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
2. In fase di verifica annuale, è consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso predisposto dall'Università e pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui al comma 2, all'art. 45 (*operatori economici*), del d.lgs. 50/2016, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 del presente Regolamento, e precisamente:

- imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Art.4 – Articolazione dell'Albo Lavori 1. L'albo è suddiviso in due sezioni:

- **Sezione A: Lavori di importo inferiore a € 150.000,00;**
- **Sezione B: Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 fino a € 1.000.000,00.**

Art. 4-bis - Categorie di lavorazioni e classi di importo Sezione A

1. Le tipologie di lavorazioni incluse nella **Sezione A** sono di seguito elencate:

1. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI
2. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

3. REALIZZAZIONE IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
4. REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
5. REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICO-SANTARI
6. REALIZZAZIONE DI CABLAGGI PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONICI
7. OPERE DA FALEGNAME
8. OPERE DA VETRAIO
9. OPERE DA FABBRO
10. MANUTENZIONE DI OPERE EDILI
11. MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
12. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
13. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANTARI
14. MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI
15. OPERE TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
16. NOLI

Art. 4-ter - Categorie di lavorazioni e classi di importo - Sezione B

1. Le categorie di lavori incluse nella **Sezione B** sono quelle più ricorrenti sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni dall'Università:

OG 1 Edifici civili e industriali;

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;

OG 11 Impianti tecnologici;

OS 2 A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 8 Opere di impermeabilizzazione;

OS 24 Verde e arredo urbano;

OS 28 Impianti tecnici e di condizionamento;

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

2. Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria di lavorazione sono quelle indicate nell'art. 61 del DPR 207/2010 e precisamente:

- da € 150.000,00 fino a € 258.000,00 (classifica I);
- da € 258.228,01 fino a € 516.000,00 (classifica II);
- da € 516.457,01 fino a € 1.033.000,00 (classifica III).

Art.5 – Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare all'Università apposita domanda di iscrizione presso l'Albo, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito bando.

2. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere già costituiti.

3. I soggetti di cui all'art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione

all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 c.c..

Art.6 – Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A) Requisiti di idoneità professionale di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio) del d.lgs. 50/2016:

- Cittadinanza italiana;
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- **Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) del d.lgs. 50/2016;**

B) Requisiti di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici:

- per lavori di importo inferiore a € 150.000,00: possesso dei requisiti di cui all'art. 90, DPR 207/2010;
- per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 92, DPR 207/2010

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, l'Università disporrà per l'iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.
2. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa o esauriente, l'Università potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
4. L'esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

Art.8 – Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web dell'Università.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica annuale di cui al successivo art. 12.
3. L'Albo potrà essere utilizzato:
 - nell'ambito delle categorie generali elencate all'art. 4-bis del presente Regolamento (**Sezione A**) per individuare gli operatori economici cui affidare contratti di lavori di importi **inferiore a € 150.000,00** (IVA esclusa);
 - per l'individuazione di operatori economici cui affidare lavori delle categorie generali elencate all'art. 4-ter del presente Regolamento (**Sezione B**), per importi complessivo **pari o superiori a € 150.000,00** (IVA esclusa) e **inferiori a € 1.000.000,00** (IVA esclusa)
4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. L'Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L'Università potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare all'Università tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Università entro il termine indicato dall'Università.

Art.12 – Forme di pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo dell'Università è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo.
2. All'atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per la formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 13 – Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett.a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, e precisamente:
 - a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00=. Euro, mediante affidamento diretto;
 - b) Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00=. E inferiore a 150.000,00=. Euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - c) Per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00=. E inferiore a 1.000.000,00=. Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

Art.14 – Discrezionalità dell'Università

1. E' inteso che l'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte dell'Università a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.
2. L'Università in base alle proposte esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'Albo potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare **procedure di affidamento**, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.
3. Resta altresì ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:
 - **quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo;**
 - **qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.**

Art.15 – Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del d.lgs. n.196/2003, l'Università gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.